

SOSTEGNO AI LAVORATORI (Congedi, bonus baby -sitting)

Decreto Legge "Cura Italia"

Congedo indennizzato per genitori

A CHI SPETTA	PERIODO	DURATA	IMPORTO INDENNITA'	MODALITA'
<p>Genitori <u>lavoratori dipendenti del settore privato</u> per i figli di età non superiore ai 12 anni (il limite di età non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata)</p> <p>*Anche per iscritti in via esclusiva a gestione separata e autonomi iscritti all'INPS</p>	<p>A decorrere dal 5 marzo 2020 (provvedimenti di chiusura scuole)</p>	<p>Massimo 15 giorni, continuativi o frazionati</p>	<p>50 % della retribuzione (ai sensi del Decreto 151/2001) Contribuzione figurativa</p> <p>*per gli iscritti alla gestione separata (modalità di calcolo del 50% definita in Decreto)</p>	<p>La fruizione del congedo è riconosciuta <u>alternativamente</u> ad entrambi i genitori, a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore</p>

Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (*Congedo parentale e Prolungamento del congedo per minori con handicap in situazione di gravità*) fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo di cui sopra con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Astensione non indennizzata genitori (figli 12-16 anni)

I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore) hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro

Bonus baby - sitting

- ✓ In alternativa al congedo indennizzato e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro
- ✓ Bonus da utilizzare per il periodo che va dal 5 marzo e per la durata della sospensione delle attività didattiche (modalità: libretto di Famiglia)

Estensione permessi art. 33 comma 3 Legge 104

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito per handicap grave (art.33 c.3), coperto da contribuzione figurativa, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 (3+12+3)

Congedo e Bonus per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e settore sanitario privato accreditato

- ✓ A decorrere dal 5 marzo 2020 (chiusura scuole) i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità (15 giorni al 50%)
- ✓ L'erogazione dell'indennità legata al congedo, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura dell'amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
- ✓ Per i lavoratori dipendenti pubblici del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, (appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari, comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico) il bonus -in alternativa al congedo- per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1000,00 Euro.
- ✓ Ai fini dell'accesso al bonus massimo di 1.000 Euro il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell'Inps

Tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato

- ✓ Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporta
- ✓ Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9.